

La presente deliberazione viene affissa il 20 LUG. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 311 del 14 LUG. 2009.

Oggetto: Corte di Appello Napoli - Sig. Conte Giovanni e a. - c/ Provincia di Benevento - Appello sentenza Trib. Bn n. 805/09 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr Gianluca . Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 30.06.09 il sig. Conte Giovanni e altri convenivano in giudizio questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 805/09;

Con determina n. 258/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 30.06.09 promosso da Conte Giovanni e altri c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 258/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 258/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 30.06.09 promosso da Conte Giovanni e altri c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cirrillo)

N. 468 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 LUG. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 LUG. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 19 AGO. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 31 LUG. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 AGO. 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Copia per		
<u>2</u> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____
<u>Conf. Capigruppo</u>		

Avvocato Vincenzo La Brocca
Patrocinante in Cassazione

Benevento, 01/07/2009

Spett.le
Provincia di Benevento
Ufficio Settore Legale
Via Nicola Calandra
82100 Benevento

Spett.le
G.B.S. S.C.p.A - Generali Business Solutions
Unità R.C.G. Elevato Importo (H19)
Centro Direzionale Is. E/7
80143 Napoli

OGGETTO: Sin.n. 150/2005/50419 del 27/11/2004
Amministrazione Prov.le di Benevento c/ Conte Giovanni + 2
Corte di Appello di Napoli
Ns. rif.: 4010

Il giudizio in oggetto si è concluso in primo grado con sentenza di rigetto della domanda.

Mi è ieri stato notificato appello avverso la predetta sentenza; ne rimetto copia e resto in attesa del rilascio del mandato.

Distinti saluti

Avv. Vincenzo La Brocca

82100 Benevento - Viale Mellusi, 134 - TEL. 0824 - 310548 FAX. 0824/316444
E-Mail labroccavincenzo@libero.it - Casella postale 66
Si riceve Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00

83031 Ariano Irpino (AV) - Via Marconi, n.° 31
Si riceve solo per appuntamento

STUDIO LEGALE
Avv. NICOLA VERNILLO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
REVISORE CONTABILE
Via S. Rosa, 1 - Tel./Fax 0824.312880
82100 BENEVENTO
C.F.: VRN NCL 69B24 1016E
P. IVA: 00 722 050 622

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

I sig.ri **CONTE GIOVANNI**, nato a Guardia Sanframondi il 15.10.1951, ivi residente alla via Sporgenza n. 37, cod. fisc. CNTGN51R15E249L, **BENEVENTO TERESA**, nata a Guardia Sanframondi il 15.02.1954, ivi residente alla via Sorgenza n. 37, cod. fisc. BNVTRS54B55A783F e **CONTE ANGELA**, nata a Benevento il 15.06.1978, residente in Guardia Sanframondi alla via Sorgenza n. 37, cod. fisc. CNTNGL78H55A783HL, a mezzo dell'avv. Nicola Vernillo che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del 24.09.2007, introduttivo del giudizio di primo grado, con lo stesso elettivamente domiciliati in Portici alla via Libertà II traversa a destra n. 7, presso e nello studio dell'avv. Mauro Casale, dichiarano di voler proporre, come in effetti con il presente atto propongono, appello avverso la sentenza n. 805/09, emessa dal Tribunale di Benevento - G.U. Dott. Flavio Cusani, il 25.02.2009, depositata in Cancelleria il 06.04.2009 e notificata il 04.06.2009.

013428

I fatti di causa sono così esposti nella impugnata sentenza:

“Con atto di citazione del 21.12.2007 Conte Giovanni, Benevento Teresa e Conte Angela, quali eredi, genitori i primi due e sorella la terza, di Conte Mario, esponevano che detto giovane in data 27.11.2004, verso le ore 00:30, mentre percorreva alla guida dell'autovettura Mini Cooper tg. CJ 619 LV, di proprietà della Benevento, la strada provinciale n. 46, nel tratto denominato via Bagni, con direzione San Salvatore Telesino - Teleso Terme, giunto in una curva a lui destrorsa, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro il muro di cemento armato delimitante le terme di Teleso Terme, morondo in ospedale in data 02.12.2004. Allegavano che l'incidente era da attribuirsi all'insidia del tratto di strada, in quanto mancante di qualsiasi segnaletica che

precavvisasse la curva posta a fine di un rettilineo e con fondo dissestato e reso viscido dalla pioggia che era in atto, che, unitamente all'assenza di cunette di deflusso delle acque, aveva contribuito alla formazione di pozzanghere e residui fangosi sulla carreggiata. Deducevano la responsabilità esclusiva della Provincia di Benevento, quale ente proprietario e gestore della strada, in quanto aveva progettato e realizzato quel tratto di strada in modo pericoloso per gli utenti e non aveva provveduto alla manutenzione della strada e alla apposizione della adeguata segnaletica di pericolo. Per tali motivi chiedevano al Giudice di dichiarare ex art. 2043 e 2051 c.c. l'esclusiva responsabilità della provincia di Benevento nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio e iure hereditatis*, quantificati in complessivi €. 1.642.751,32, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che il fatto non era da imputare alla natura insidiosa dei luoghi, ma unicamente all'imprudenza e imperizia di guida del giovane, come per altro riconosciuto in sede penale dal G.I.P. del Tribunale di Benevento con decreto di archiviazione del 05.04.2006. Indi, sulla base della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione".

Il Tribunale di Benevento con l'appellata sentenza ha deciso come appresso:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1)- rigetta la domanda attorea; 2)- compensa tra le parti le spese di giudizio".

Sulla base della seguente motivazione:

"La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata. Invero, dalle fotografie e planimetriche del luogo del sinistro, emerge che non esisteva alcun insidia stradale e che

alcun nesso di causalità vi è stato tra l'evento e le caratteristiche del tratto di strada. Dalle fotografie prodotte dagli attori emerge che il tratto di strada in questione presenta una normale curva chiusa, visibile a notevole distanza dal conducente, in quanto posta alla fine di un lungo rettilineo. Il fondo stradale si presentava pulito, ben tenuto e senza sconclusioni, ma di sicuro viscido per la pioggia cadente, cosa che avrebbe dovuto imporre una velocità prudenziale, che il conducente non rispettava, in quanto solo con una velocità non moderata poteva verificarsi un'uscita di strada violenta come quella testimoniata dai segni lasciati sul muro di cemento di recinzione delle Terme di Telesse. D'altra parte, se la situazione fosse stata pericolosa come descritto dagli attori e dal loro consulente si sarebbero dovuti verificare in quella curva molti incidenti della stessa tipologia, sia quella notte, sia prima che dopo. Non sussistendo l'insidia stradale, quale situazione pericolosa imprevedibile ed inevitabile anche usando l'ordinaria diligenza, ne il nesso di causalità con l'evento, l'Ente proprietario della strada va esente da ogni responsabilità e non è tenuto a fornire la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Motivi di equità inducono a compensare tra le parti le spese di Giudizio".

MOTIVI DI APPELLO

La sentenza, così come emessa dal Tribunale di Benevento, va integralmente riformata in quanto il Giudice di *prime cure* ha erroneamente ed immotivatamente rigettato la domanda attorea sul presupposto che l'Amministrazione Provinciale di Benevento andrebbe esente da ogni responsabilità in merito al sinistro verificatosi il giorno 27.11.2004, lungo la S.P. denominata via Bagni, in quanto, nel caso specifico, non sussisteva né l'insidia stradale, né il nesso di causalità con l'evento ed, in conseguenza, la stessa non era tenuta a fornire la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.; nel mentre, dai fatti di causa, sarebbe emersa la responsabilità esclusiva del *de cuius* Conte Mario, quale conducente della Mini Cooper, tg. CJ 619 LD.

Tale statuizione, oltre che erronea è carente di motivazione sotto molteplici profili, visto che l'Organo giudicante ha completamente ignorato e disatteso fatti e circostanze oggettive emerse nel corso del giudizio di primo grado, dalle quali è dato evincere una responsabilità esclusiva o, quantomeno concorsuale, dell'Ente nella produzione del sinistro *de quo*.

Infatti in quella sede è stato ampiamente provato, mediante il deposito di idonea documentazione, che l'incidente ebbe a verificarsi lungo un tratto di strada completamente priva della benché minima segnaletica stradale sia verticale che orizzontale che preavvisasse della situazione di pericolo costituita, nel caso di specie, soprattutto da un improvvisa e stretta curva a destra, posta subito dopo un lungo rettilineo, nonché dal fondo stradale dissestato e reso viscido dalla pioggia in atto che, a causa della totale assenza di cunette di deflusso delle acque, ebbe a determinare l'accumulo di residui fangosi e pozzanghere sulla carreggiata.

Tali circostanze, oltre ad emergere in modo dettagliato dalla consulenza tecnica redatta dal per. Lorenzo Palma, trovavano puntuale riscontro negli accertamenti effettuati in loco dall'Ispettore Capo del Commissariato di Telesse Terme, Martino Casillo il quale, nel descrivere i luoghi, rilevava in modo inequivocabile che "alla fine di un rettilineo, lungo circa cinquanta metri, *asfaltato ma privo di qualsiasi segnaletica di preavviso sia orizzontale che verticale, ci si immette in una curva a destra*".

È dunque palese che l'evento infortunistico fu generato, come si evince dalla C.T.P. del per. Palma e dal precitato rapporto, dalle evidenti condizioni di pericolosità del tratto di strada P. 46, denominato via Bagni, caratterizzato da un lungo rettilineo seguito da una curva a stretto raggio; sequenza di elementi planimetrici marcatamente difforme dalle norme della progettazione stradale e aggravata, nel caso di specie, dall'assenza di un tratto di raccordo a curvatura variabile tra rettilineo e curva, anch'esso imposto dalle vigenti norme; a ciò va aggiunto che al momento del verificarsi dell'evento era mancante la

benché minima segnaletica che potesse agevolare la percezione sia del tratto curvilinco (segnale indicante curva a destra e limite massimo di velocità o segnaletica orizzontale delimitante la carreggiata e l'inizio di curva), sia del pericolo costituito dalla presenza sul manto stradale di buche, pictrame e materiale fangoso (strada sdruciolevole).

In conseguenza, al fine di poter addebitare la responsabilità del sinistro in capo all'Ente convenuto, sarà sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di *prime cure*, richiamare quello che costituisce un principio ormai consolidato dalla Suprema Corte, secondo il quale la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, è obbligata alla relativa manutenzione che discende non solo da specifiche norme ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'Ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ., in caso di omessa prevenzione e mancato impedimento di danni a terzi (Cass. Civ. 02.11.2006 n. 1572; Cass. Civ. 14.03.2006 n. 5445).

Omessa prevenzione che, nel caso che ci occupa, appare a dir poco lampante, visto che l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in completo dispregio delle regole di comune prudenza e di buon andamento del servizio stradale, nonché in violazione degli art. 14 del C.d.S., che prescrive l'apposizione di segnali di pericolo e dell'art. 86 del D.P.R. 495/92 in relazione all'art. 39 del C.d.S., che impone la segnalazione di curve pericolose, ha omesso di segnalare in qualsiasi modo tale situazione di pericolo, rappresentata soprattutto dalla curva volgente a destra, della cui pericolosità si è data ampia prova con l'elaborato del per. Palma e con la documentazione fotografica allegata in atti.

Pertanto, l'Ecc.ma Corte potrà serenamente applicare alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 2051 Cod. Civ., dato che con una normale diligenza, derivante dal generale obbligo di custodia della strada in proprietà (*gli Enti sono tenuti a provvedere: a)- alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze*

ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b)- al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c)- alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta Cass. 02.11.2006 n. 1572), l'Amministrazione Provinciale avrebbe potuto evitare lo stato di pericolo generatore dell'evento funesto, costituente, quindi, il nesso causale dell'evento.

Articolo 2051 Cod. Civ. che è ritenuto applicabile, per costante giurisprudenza, soprattutto nei confronti delle Province e dei Comuni proprietari di strade (Cass. 23.07.2003 n. 11446; Cass. 20.11.1998 n. 11749; Cass. 14.10.1970 n. 2020), non essendo ravvisabile, per tali Enti, l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo in dipendenza dell'uso generale delle strade da parte dei terzi e dalla notevole estensione del bene, soprattutto se si considera che nel caso in esame non si è alla presenza della solita buca ma, bensì, di una omessa prevenzione dovuta a mancata apposizione di segnaletica.

In conseguenza si è concretizzata la tipica ipotesi di una "responsabilità aggravata" (Cass. 1572/2006; Cass. 5445/2006) da cui consegue, a carico del custode della strada, l'onere della prova liberatoria del fortuito, prova non fornita nel corso del giudizio dalla convenuta Amministrazione.

D'altronde, avendo l'appellata violato una specifica norma giuridica di condotta (mancata apposizione di segnaletica), la prova di tale violazione è di per sé sufficiente ad attribuirle la colpa di quanto accaduto.

Sempre al riguardo la Suprema Corte con la sentenza n. 1505 del 2.2.2001, ha precisato che *"l'obbligo imposto a carico dell'ente proprietario o gestore della strada di imporre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo, non si esaurisce nell'adozione della segnaletica indicata in tali norme, ma si estende anche all'uso di segnali diversi idonei ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti della*

strada quando i normali segnali di pericolo, in relazione a situazioni concrete siano insufficienti" (in senso conforme Cass. Pen. Sez. V 22.4.1982).

In ogni caso e comunque, anche a non voler prendere in considerazione la disposizione di cui all'art. 2051 Cod. Civ., si fa rilevare che dalla documentazione presente in atti si evince in modo palese - costituendone la relativa prova - la ricorrenza della "insidia trabocchetto", nonché della carenza o della inadeguatezza della prescritta attività di controllo, vigilanza e manutenzione da parte della Provincia di Benevento, che ebbe a determinare l'evento (a causa della presenza di una insidia nascosta e non evitabile dall'utente con la normale diligenza) e che comporta l'addebito di responsabilità, ex art. 2041 Cod. Civ., in capo all'Ente (Cass. 28.01.2004 n. 1571; Cass. 8.11.2002 n. 15710; Cass. 21.12.2001 n. 16179).

Non si comprende, pertanto, come il Giudice di primo grado abbia potuto ignorare tutto ciò, disinteressandosi completamente delle gravi omissioni poste in essere dall'Amministrazione (soprattutto mancata apposizione di idonea segnaletica), costituenti in casi analoghi oggetto di addebito di responsabilità da parte dei Giudici di merito; principio confermato dalla Suprema Corte.

Tra le tante, la Cassazione, con la sentenza n. 14456 del 22.06.2006, così precisa:
"Quanto alla cautela da adottare la Corte territoriale ha accertato - alla stregua dell'accertamento tecnico, delle fotografie acquisite agli atti, della prova testimoniale espletata e del rapporto dei CC - che subito dopo la fine del viadotto vi sono un restringimento modesto della carreggiata ed una curva a gomito priva di segnalazione, di protezione e di illuminazione, e proprio in tale mancanza ha ravvisato la colpa del Comune avendo giudicato la situazione del luogo, nell'ora notturna in cui il sinistro si verificò, come insidiosa tanto oggettivamente che soggettivamente."

Sarebbe bastato, dunque, al fine di ingenerare il dubbio quantomeno di una concorsualità di responsabilità da parte dell'Ente, che il primo Giudice si fosse

- €. 624.236,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di **danno biologico *iure hereditatis***; spettante agli attori nella qualità di eredi;
- €. 208.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di danno **morale *iure hereditatis*** spettante ad essi attori nella qualità di eredi;
- €. 70.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di danno patrimoniale sofferto da essi istanti, conviventi con il *de cuius*, giusta un giudizio prognostico fondato sul reddito che il defunto avrebbe prodotto nel corso della sua vita prestando assistenza ai congiunti.

Somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

PER TALI MOTIVI

I sig.ri Conte Giovanni, Benevento Teresa e Conte Angela, come in epigrafe rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi anche a tutti gli scritti difensivi del giudizio di primo grado,

CITANO

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Mellusi n. 134, presso e nello studio del suo procuratore costituito avv. Vincenzo La Brocca, a comparire dinanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, Sezione e Cons. Istr. a designarsi, all'udienza del **17.12.2009**, alle ore di rito, col prosieguo nel solito locale di sue udienze, con invito a comparire alla predetta udienza e a costituirsi nel termine di gg. 20 prima, in ottemperanza del disposto ex art. 163 n. 7 c.p.c. e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini, implicherà la decadenza dal diritto di

proporre appello incidentale, e che, comunque ed in ogni caso, si procederà oltre nel giudizio, per ivi sentir così provvedere:

a)- ad integrale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in premessa, la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., nella produzione del sinistro *de quo*, ex art. 2051 Cod. Civ. e/o ex art. 2043 Cod. Civ., quale Ente proprietario e custode della Strada Provinciale n. 46;

b)- per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori *iure proprio* e *iure hereditario*, quantificati in complessivi €. 1.642.751,32, e distinti così come segue:

- €. 416.157,32, a titolo di **danno morale *iure proprio soggettivo e da rapporto parentale***, spettante in parti uguali ai genitori Conte Giovanni e Benevento Teresa;

- €. 124.358,00, a titolo di **danno morale *iure proprio soggettivo e da rapporto parentale***, spettante alla sorella Conte Angela;

- €. 200.000,00, o quella maggiore o minore somma che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti, ognuno per la sua quota parte, a titolo di **danno biologico *iure proprio*** e di **danno esistenziale *iure proprio***;

- €. 624.236,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di **danno biologico *iure hereditatis***; spettante agli attori nella qualità di eredi;

- €. 208.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di danno **morale *iure hereditatis*** spettante ad essi attori nella qualità di eredi;

- €. 70.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di danno patrimoniale sofferto da essi istanti, conviventi con il *de cuius*,

10

- "accerti il C.T.U., sulla scorta della documentazione presente in attr (relazione Questura di Telesse Terme con allegati rilievi fotografici e C.T.P. a firma del per.

11

immedesimato nella situazione del povero e sventurato automobilista che, nel percorrere una strada extraurbana, in orario notturno e con pioggia in atto, si trova all'improvviso a dover affrontare una curva a gomito, senza poter avere la benché minima percezione della pericolosità della stessa.

Situazione di pericolo, di contro, che sarebbe stata sicuramente percepita in presenza di un'adeguata segnaletica verticale e/o orizzontale che preavvisasse della necessità di moderare la velocità per la presenza di una curva a gomito.

D'altronde, al fine di appurare o almeno di confermare tutto ciò, il Giudice di *prime cure* avrebbe potuto ammettere le istanze istruttorie che senza alcuna giustificata motivazione ha disatteso; richieste istruttorie costituite da una prova per testi e da una CTU tecnica che avrebbero potuto far luce sull'effettivo stato di pericolo determinato dalla situazione in atto e dalle gravi inadempienze poste in essere dall'Ente.

Appurata, dunque, la responsabilità della odierna appellata, ex art. 2051 Cod. Civ. o, in subordine, ex art. 2043 Cod. Civ., andranno sicuramente riconosciute agli appellanti, a titolo di risarcimento danni, *iure proprio e iure hereditario*, tutte le somme così come dettagliatamente reclamate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, quantificate in complessivi €. 1.642.751,32, e distinte così come segue:

- €. 416.157,32, a titolo di **danno morale *iure proprio soggettivo e da rapporto parentale***, spettante in parti uguali ai genitori Conte Giovanni e Benevento Teresa;
- €. 124.358,00, a titolo di **danno morale *iure proprio soggettivo e da rapporto parentale***, spettante alla sorella Conte Angela;
- €. 200.000,00, o quella maggiore o minore somma che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti, ognuno per la sua quota parte, a titolo di **danno biologico *iure proprio*** e di **danno esistenziale *iure proprio***;

- €. 624.236,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di **danno biologico iure hereditatis**; spettante agli attori nella qualità di eredi;

- €. 208.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di danno **morale iure hereditatis** spettante ad essi attori nella qualità di eredi;

- €. 70.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di danno patrimoniale sofferto da essi istanti, conviventi con il *de cuius*, giusta un giudizio prognostico fondato sul reddito che il defunto avrebbe prodotto nel corso della sua vita prestando assistenza ai congiunti.

Somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

PER TALI MOTIVI

I sig.ri Conte Giovanni, Benevento Teresa e Conte Angela, come in epigrafe rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi anche a tutti gli scritti difensivi del giudizio di primo grado,

CITANO

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Mellusi n. 134, presso e nello studio del suo procuratore costituito avv. Vincenzo La Brocca, a comparire dinanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, Sezione e Cons. Istr. a designarsi, all'udienza del **17.12.2009**, alle ore di rito, col prosieguo nel solito locale di sue udienze, con invito a comparire alla predetta udienza e a costituirsi nel termine di gg. 20 prima, in ottemperanza del disposto ex art. 163 n. 7 c.p.c. e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini, implicherà la decadenza dal diritto di

proporre appello incidentale, e che, comunque ed in ogni caso, si procederà oltre nel giudizio, per ivi sentir così provvedere:

a)- ad integrale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in premessa, la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., nella produzione del sinistro *de quo*, ex art. 2051 Cod. Civ. c/o ex art. 2043 Cod. Civ., quale Ente proprietario e custode della Strada Provinciale n. 46;

b)- per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori *iure proprio* e *iure hereditario*, quantificati in complessivi €. 1.642.751,32, e distinti così come segue:

- €. 416.157,32, a titolo di **danno morale *iure proprio* soggettivo e da rapporto parentale**, spettante in parti uguali ai genitori Conte Giovanni e Benevento Teresa;

- €. 124.358,00, a titolo di **danno morale *iure proprio* soggettivo e da rapporto parentale**, spettante alla sorella Conte Angela;

- €. 200.000,00, o quella maggiore o minore somma che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti, ognuno per la sua quota parte, a titolo di **danno biologico *iure proprio*** e di **danno esistenziale *iure proprio***;

- €. 624.236,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di **danno biologico *iure hereditatis***; spettante agli attori nella qualità di eredi;

- €. 208.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, in favore degli istanti secondo le suddivisioni di legge, a titolo di danno **morale *iure hereditatis*** spettante ad essi attori nella qualità di eredi;

- €. 70.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'on. Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di danno patrimoniale sofferto da essi istanti, conviventi con il *de cuius*,

giusta un giudizio prognostico fondato sul reddito che il defunto avrebbe prodotto nel corso della sua vita prestando assistenza ai congiunti.

Su tutte le somme, così come accertate e quantificate, andranno poi calcolati interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di Giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Vermillo.

In via istruttoria si reiterano tutte le richieste istruttorie immotivatamente rigettate dal primo Giudice ed in particolare, si chiede, di essere ammessi a provare con il teste Mastantuono Egidio, residente in Guardia Sanframondi alla via Pastine n. 1, le seguenti circostanze:

- 1)- "vero che il giorno 27.11.2004, verso le ore 00:30, in S. Salvatore Telesino (BN), il Conte Mario si trovava a percorrere, ad andatura regolare, alla guida dell'autovettura Mini Cooper, tg. CJ 619 LV, la S.P. 46, denominata via Bagni, con direzione S. Salvatore Telesino - Telesse Terme allorquando, giunto in una curva per lui destrorsa, finiva fuori dalla sede stradale andando ad impattare contro un muro in cemento armato posto sul lato sinistro rispetto al suo senso di marcia, delimitante la proprietà delle Terme di Telesse Terme";
- 2)- "vero che il tratto stradale oggetto del sinistro era privo della benché minima segnaletica sia verticale che orizzontale che preavvisasse della curva volgente a destra o limitasse la velocità";
- 3)- vero che in corrispondenza del tratto curvilineo il manto stradale era dissestato e ricoperto d'acqua stagnante in conseguenza di pioggia in atto".

Si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia nominare un C.T.U. al quale affidare il seguente incarico:

- "accerti il C.T.U., sulla scorta della documentazione presente in atti (relazione Questura di Telesse Terme con allegati rilievi fotografici e C.T.P. a firma del per.

Lorenzo Palma), nonché previa visione ed ispezione dei luoghi oggetto del contendere ed acquisizione di idonea documentazione amministrativa, se la S.P. 46, denominata via Bagni di San Salvatore Telesino, lungo il tratto ove ebbe a verificarsi l'evento lesivo per cui è causa, era munita o meno di idonea segnaletica sia verticale che orizzontale che precavisasse dello stato di pericolo rappresentato da una stretta curva volgente a destra”;

- “accerti se il manto stradale, in corrispondenza del luogo del sinistro, era dissestato o meno e se lungo la carreggiata erano presenti cunette o zanette che consentissero il regolare deflusso delle acque piovane”;

- “accerti se ai lati della curva in questione e per tutta la lunghezza della stessa ed in particolare nel punto ove la Mimi Cooper fuoriuscì dalla sede stradale, era collocato o meno un guard-rail di protezione”;

- “accerti se la strada in questione era o meno conforme alle norme per la progettazione stradale, anche per quel che concerne il rispetto delle fasce di distanza per muri e siepi in corrispondenza della curva in questione”;

- “accerti se all'altezza della curva, lato destro rispetto al senso di marcia della Mini Cooper condotta dal Conte Mario, era ubicato un muretto di recinzione, nonché una siepe ad alto fusto e se il manufatto e la siepe impedivano o meno totalmente la visibilità trasversale e, quindi, la visuale interna della curva;

- “accerti, da ultimo, se l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nel caso specifico, aveva predisposto o meno, in ottemperanza di norme di legge o di regolamenti (Codice della strada e quant'altro), tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare, lungo il tratto di strada in questione, situazioni di pericolo, concretizzatesi anche in “insidia o trabocchetto”.

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1, commi 306 – 308 L. F. 2005, modificativa del D.P.R. 30.05.2005 n. 115, si dichiara che il valore del presente giudizio ricentra

nello scaglione di valore superiore ad €. 520.000,00. Si dichiara, altresì, che la domanda è di €. 1.642.751,32, e il contributo unificato è di €. 1.110,00.


Si allega:

- 1)- copia della sentenza n. 805/2009, uso appello, oggetto del presente gravame;
- 2)- copia della sentenza n. 805/2009, notificata dalla Amministrazione Provinciale di Benevento all'Avv. Nicola Vernillo n.q., in data 04.06.2009;
- 3)- fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Benevento 17.06.2009.

(Avv. Nicola Vernillo)



RELATA DI NOTIFICA.

L'anno 2009 il _____, ad istanza dell'avv. Nicola Vernillo, nella qualità, io sottoscritto Aiut.Uff. Giud. addetto All'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Mellusi n. 134, presso e nello studio del suo procuratore costituito avv. Vincenzo La Brocca, ivi consegnandola a mani di: *ef*

*collocazione del denaro lettero
Delt. Benvenuto incaricato el
altro*

30 30.6.09

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficiale Giudiziario (83)
Russo Maria